



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 114/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELE OCCIDENTE S.C.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TELE OCCIDENTE”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NEGLI ARTT. 37,
COMMI 1 E 4, E 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05
NONCHÉ 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 2/2018 - PROC. N. 28/18/DZ-
CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 maggio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”*, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente*

disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 29 novembre 2016, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato Territoriale Sicilia, quest’ultimo ha segnalato al Comitato testé menzionato, in data 21 dicembre 2017, la violazione da parte della società Tele Occidente S.C., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Occidente*”, delle disposizioni normative contenute negli artt. 37, commi 1 e 4, 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 e 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 16 al giorno 22 ottobre 2017.

Successivamente, con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata accertata e contestata - cont. n. 2 ANNO 2018 / N° PROC. 911/2018 - in data 9 gennaio 2018, nonché notificata in pari data, alla predetta società la violazione delle disposizioni normative sopra menzionate nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 16 al giorno 22 ottobre 2017.

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha accertato e contestato quanto segue:

A) La trasmissione di “*pubblicità eccedente i tetti consentiti*”, così come di seguito riportato:

giorno 16 ottobre 2017: fascia oraria 16.00.00/17.00.00 - sfioramento pari all’08,71%

fascia oraria 17.00.00/18.00.00 - sfioramento pari al 10,44%

fascia oraria 18.00.00/19.00.00 - sfioramento pari al 05,11%

fascia oraria 23.00.00/24.00.00 - sfioramento pari al 03,85%

giorno 17 ottobre 2017: fascia oraria 13.00.00/14.00.00 - sfioramento pari al 02,97%

fascia oraria 14.00.00/15.00.00 - sfioramento pari al 01,44%

fascia oraria 17.00.00/18.00.00 - sfioramento pari al 26,59%

fascia oraria 19.00.00/20.00.00 - sfioramento pari al 03,52%

fascia oraria 23.00.00/24.00.00 - sfioramento pari al 24,35%

giorno 18 ottobre 2017: fascia oraria 10.00.00/11.00.00 - sfioramento pari al 15,16%

fascia oraria 13.00.00/14.00.00 - sfioramento pari al 06,57%

fascia oraria 14.00.00/15.00.00 - sfioramento pari al 01,40%
fascia oraria 17.00.00/18.00.00 - sfioramento pari al 28,07%
fascia oraria 19.00.00/20.00.00 - sfioramento pari al 07,68%
fascia oraria 23.00.00/24.00.00 - sfioramento pari al 23,58%

giorno 19 ottobre 2017: fascia oraria 10.00.00/11.00.00 - sfioramento pari al 12,93%
fascia oraria 13.00.00/14.00.00 - sfioramento pari al 06,68%
fascia oraria 14.00.00/15.00.00 - sfioramento pari al 04,12%
fascia oraria 17.00.00/18.00.00 - sfioramento pari al 33,52%
fascia oraria 19.00.00/20.00.00 - sfioramento pari al 07,84%
fascia oraria 23.00.00/24.00.00 - sfioramento pari al 07,88%

giorno 20 ottobre 2017: fascia oraria 10.00.00/11.00.00 - sfioramento pari al 0,99%
fascia oraria 13.00.00/14.00.00 - sfioramento pari al 07,36%
fascia oraria 14.00.00/15.00.00 - sfioramento pari al 02,11%
fascia oraria 17.00.00/18.00.00 - sfioramento pari al 25,96%
fascia oraria 19.00.00/20.00.00 - sfioramento pari al 08,32%
fascia oraria 23.00.00/24.00.00 - sfioramento pari al 16,36%

giorno 21 ottobre 2017: fascia oraria 00.00.00/01.00.00 - sfioramento pari al 01,26%
fascia oraria 10.00.00/11.00.00 - sfioramento pari al 13,90%
fascia oraria 17.00.00/18.00.00 - sfioramento pari al 05,53%
fascia oraria 23.00.00/24.00.00 - sfioramento pari al 16,07%

giorno 22 ottobre 2017: fascia oraria 10.00.00/11.00.00 - sfioramento pari al 12,62%
fascia oraria 12.00.00/13.00.00 - sfioramento pari al 12,63%
fascia oraria 18.00.00/19.00.00 - sfioramento pari al 01,71%

- B) La trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive “*mancanti della dicitura pubblicità nel corso della trasmissione*”, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:

giorno 16 ottobre 2017, dalle ore 11.31.13 alle ore 11.32.00

giorno 17 ottobre 2017 dalle ore 12.51.23 alle ore 12.51.58

giorno 18 ottobre 2017 dalle ore 03.57.56 alle ore 03.58.40

giorno 19 ottobre 2017 dalle ore 07.28.57 alle ore 07.29.27
giorno 20 ottobre 2017 dalle ore 13.44.58 alle ore 13.45.46
giorno 21 ottobre 2017 dalle ore 13.32.35 alle ore 13.33.22
giorno 22 ottobre 2017 dalle ore 01.51.27 alle ore 01.52.08

C) La trasmissione di “*spot non prontamente riconoscibili come tali*”, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:

giorno 16 ottobre 2017 dalle ore 23.18.54 alle ore 23.27.16
giorno 17 ottobre 2017 dalle ore 19.39.22 alle ore 19.47.44
giorno 18 ottobre 2017 dalle ore 23.35.31 alle ore 23.43.09
giorno 19 ottobre 2017 dalle ore 23.37.00 alle ore 23.46.02
giorno 20 ottobre 2017 dalle ore 19.36.45 alle ore 19.45.46
giorno 21 ottobre 2017 dalle ore 00.17.46 alle ore 00.25.24
giorno 22 ottobre 2017 dalle ore 20.11.21 alle ore 20.16.23

D) “*durante i notiziari è stato inserito un numero di pause pubblicitarie superiore al consentito*”, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:

Il giorno 16 ottobre 2017, il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 14.14.05 alle ore 14.47.31 è stato interrotto da un *break* pubblicitario e da uno *spot* pubblicitario.

Il giorno 17 ottobre 2017, il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 14.10.03 alle ore 14.39.42 è stato interrotto da un *break* pubblicitario e da uno *spot* pubblicitario.

Il giorno 18 ottobre 2017, il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 14.09.58 alle ore 14.36.53 è stato interrotto da un *break* pubblicitario e da uno *spot* pubblicitario.

Il giorno 19 ottobre 2017, il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 14.10.09 alle ore 14.38.10 è stato interrotto da un *break* pubblicitario e da uno *spot* pubblicitario.

Il giorno 20 ottobre 2017, il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 14.08.32 alle ore 14.36.15 è stato interrotto da un *break* pubblicitario e da uno *spot* pubblicitario.

Il giorno 21 ottobre 2017, il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 14.08.39 alle ore 14.41.11 è stato interrotto da un *break* pubblicitario e da uno *spot* pubblicitario.

Il giorno 22 ottobre 2017, il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 23.54.30 alle ore 00.27.05 è stato interrotto da un *break* pubblicitario e da uno *spot* pubblicitario.

Infine, il predetto Organismo regionale ha contestato la presenza della scritta “*messaggio promozionale*” nel corso della trasmissione, dal giorno 16 al giorno 22 ottobre 2017, dello *spot* pubblicitario denominato “*panificio Giammalva*”, nonché la circostanza che il predetto fornitore abbia trasmesso “*una comunicazione promozionale denominata Mister Big definita televendita*”.

2. Deduzioni della società

La società Tele Occidente S.C., nel presentare scritti difensivi in data 6 febbraio 2018, nonché in sede di audizione tenutasi in data 26 febbraio 2018, ha eccepito quanto segue.

“La registrazione in formato elettronico della programmazione messa in onda dalle ore 00:00:00 del giorno 16/10/2017 alle 24:00:00 del giorno 22/10/2017 non corrisponde alla messa in onda reale dei file” e, pertanto, “l’affollamento pubblicitario andrebbe rivisitato perché non veritiero rispetto a quanto calcolato dall’ispezione”.

L’emesso televisivo denominato “L’Isola sono io”, “Italian Televisision-Accademy DJ” e “Italian Televisision-Cibor-I TV Box” configura vere e proprie autopromozioni e *“la dicitura promo nel caso specifico è stata inserita sotto la sovrimpressione dell’orologio e pertanto non visibile in fase di controllo”.*

Durante la trasmissione della televendita e dello spot pubblicitario denominati “Mister Big” *“sono state inserite regolarmente”* le dovute scritte, nonostante non siano state *“rilevate in fase di controllo a causa dell’utilizzo del registratore di videosorveglianza utilizzato in sostituzione temporanea del consueto registratore”.*

Riguardo alla contestazione di *“spot pubblicitari non prontamente riconoscibili come tali”*, è stato *“erroneamente posizionato il logo di TELE OCCIDENTE nello spazio in alto a destra dello schermo oscurando di fatto la dicitura pubblicità nella fascia 14.00-14.45”.*

Nel corso della messa in onda dello spot pubblicitario “Ristorante Orchidea” è presente sullo schermo televisivo la scritta *“pubblicità”*: lo stesso dicasi per lo spot pubblicitario “Misera e nobiltà” e *“per gli altri spotla dicitura pubblicità è perfettamente visibile in alto a destra”.* Riguardo alla contestazione della violazione dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, *“erroneamente [...]”* è stato *“inserito manualmente uno spot della durata di 5 secondi alla fine di una notizia piuttosto che all’interno della fascia come invece puntualmente avviene”.*

Inoltre, la comunicazione commerciale audiovisiva “Panificio Giammalva” è stata trasmessa sia come nella forma tipica dello spot pubblicitario sia in quella propria della telepromozione.

Infine, la comunicazione commerciale audiovisiva denominata “Mister Big” è da qualificare come televendita ed *“è segnalata dalla dicitura inserita all’inizio e alla fine della sigla”* e, quindi, *“si ritiene che sia da escludere dall’elenco delle presunte violazioni per l’affollamento pubblicitario”.*

3. Valutazioni dell'Autorità

L'Ispettorato Territoriale Sicilia, in data 15 febbraio 2018, ha confermato al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia quanto segnalato: in particolare, il predetto Ispettorato Territoriale ha affermato che le comunicazioni commerciali "*Scuola Internazionale di comics, Academy DY e Cibor TV Box*" siano da qualificarsi come *spot* e non come autopromozioni; inoltre, la programmazione televisiva denominata "*Mister Big*", di durata pari a quindici minuti circa, non si configura come televendita, gli *spot* pubblicitari "*Ristorante Orchidea*" e "*Miseria e nobiltà*" non sono riconoscibili come tali e distinguibili dal resto dei programmi televisivi, la comunicazione commerciale "*Panificio Giammalva*" non costituisce una telepromozione e, infine, i notiziari sono interrotti da "*pause pubblicitarie in numero superiore*" a quanto prescritto dall'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05.

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, con deliberazione del 5 aprile u.s., "*nel condividere l'istruttoria effettuata*", ha proposto a questa Autorità, "*l'applicazione della sanzione pecuniaria pari al minimo edittale per ogni violazione accertata*" nei confronti della società Tele Occidente S.C. per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 37, commi 1 e 4, 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 e 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni risulta meritevole di accoglimento.

Il riferimento della parte, in sede di esercizio del diritto di difesa, alla circostanza che "*la registrazione in formato elettronico della programmazione messa in onda dalle ore 00.00.00 del giorno 16/10/2017 alle 24.00.00 del giorno 22/10/2017 - si evidenzia acquisita in sede di ispezione, direttamente, presso la sede della società Tele Occidente S.C. - non corrisponde alla messa in onda reale dei file*" è, del tutto, generico e assurge a mera affermazione di principio, non essendo supportato da idonea e specifica documentazione sufficientemente probatoria, da cui desumere quanto asserito, *in specie*, mediante la produzione di ulteriori supporti in formato elettronico contenenti, specificatamente, la registrazione della programmazione televisiva irradiata dal giorno 16 al giorno 22 ottobre 2017 sul predetto servizio di media audiovisivo, anche come riscontro alle annotazioni dei dati relativi all'emesso televisivo risultanti dal registro dei programmi, idonei a dare diversa "*certezza*", nei termini di legge, a circostanze di fatto - tipologia, dettagli, data e orari di inizio e di fine e così via della programmazione televisiva - già, acquisite e qualificate nella realtà giuridica dai predetti Organismi regionali; a conferma di quanto testé argomentato, si fa presente che i *files* video e audio

contenenti la registrazione delle comunicazioni commerciali audiovisive “*L’Isola sono io*”, “*Italian Television-Accademy DJ*” e “*Italian Television-Cibor-I TV Box*” e “*Mister Big*”, prodotti dalla società Tele Occidente S.C. in allegato agli scritti difensivi, risultano, del tutto, privi dell’espressa indicazione del giorno e dell’orario di inizio e di fine di messa in onda, informazioni, di per sé, essenziali, eventualmente, per consentire a questa Autorità di procedere a un diverso calcolo dell’affollamento pubblicitario orario rispetto a quello accertato e contestato dal Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia.

Infine, riguardo all’affermazione resa dalla parte in ordine alla circostanza che “*la registrazione non coincide con il registro cartaceo timbrato e vidimato della programmazione realmente andata in onda*”, si evidenzia che, in realtà, dalla visione della copia delle pagine del registro dei programmi agli atti non risulta apposta alcuna bollatura e vidimazione.

In conclusione, dalla documentazione versata in atti non risulta sufficientemente dimostrato che la società Tele Occidente S.C. abbia posto in essere interventi di natura tecnica o gestionale atti a fornire un adeguato, effettivo riscontro a quanto eccepito in sede di difesa e, quindi, a escludere la propria responsabilità in ordine ai fatti contestati.

Nel merito, con riferimento alla contestazione in ordine alla trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive in violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, si evidenzia che l’emesso televisivo “*Mister Big*”, di durata pari a quindici minuti circa, si configura come una vera e propria telepromozione.

In particolare, la pubblicità in questione è da qualificarsi quale telepromozione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, *lett. mm*), del d.lgs. n. 177/05 e dell’art. 1, comma 1, *lett. f*), della delibera n. 538/01/CSP, dal momento che, attraverso una vera e propria forma di pubblicità diretta a promuovere determinati beni, c.d. invito a proporre, si è stimolato l’acquisto dei prodotti esibiti e, comunque, facendo specifici riferimenti, privi di immediati effetti negoziali in diretta televisiva, di carattere promozionale ai medesimi beni.

La comunicazione commerciale audiovisiva in esame presenta, infatti, una diversità strutturale-sostanziale rispetto alla televendita, ai sensi dell’art. 2, comma 1, *lett. ii*), del d.lgs. n. 177/05 e dell’art. 1, comma 1, *lett. e*), in quanto persegue il fine promozionale mediante un semplice messaggio di contenuto persuasivo-informativo, privo di effetti negoziali, in quanto tale privo dell’elemento qualificante della televendita, l’offerta al pubblico di vendita a norma dell’art. 1336 c.c, da intendersi quale proposta di contratto ad *incertam personam* “*quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta*”.

Nel caso di specie, quindi, sebbene sia presente, in sovrimpressione, sullo schermo televisivo la scritta “*televendita*”, tuttavia, non riscontrandosi la trasmissione di veri e propri inviti rivolti ai telespettatori a utilizzare in diretta specifiche numerazioni telefoniche, al fine acquistare i prodotti esibiti, la presentatrice della telepromozione non manifesta la volontà di vincolarsi a dare esecuzione ad alcuna proposta di contratto nei confronti di quanti, fra il pubblico, dichiarano, poi, eventualmente di accettarla, perfezionando, così, il contratto di scambio: infatti, ricorrendo, tra l’altro, a espressioni del tipo “*veniteci a trovare*” e “*vi aspetto qui numerose come sempre*”, la presentatrice della telepromozione si limita a sollecitare un’eventuale successiva transazione che avverrà, però, al di fuori dello spazio televisivo, ove la comunicazione commerciale è diffusa.

Riguardo alle comunicazioni commerciali audiovisive denominate “*L’Isola sono io*”, “*Italian Television-Accademy DJ*” e “*Italian Television-Cibor-I TV Box*”, si ritiene che non si sia in presenza di “*autopromozione*”, in quanto trattasi di messaggi pubblicitari relativi a un’attività e a un prodotto riconducibili direttamente a un autonomo e diverso soggetto rispetto al fornitore del servizio di media audiovisivo “*Tele Occidente*”.

A titolo esemplificativo, dal momento che è la parte stessa a evidenziare che “*in riferimento alla trasmissione Italian Television-Cibor ITV Box*”, si tratta “*di uno spazio televisivo fornito da un network e distribuito su tutto il territoriale nazionale per informare che attraverso decoder era possibile connettersi ad Italian Television. Pertanto è da considerare autopromozione da parte del network*”, ne consegue che tale tipologia di comunicazione commerciale non assuma valenza di vera e propria “*autopromozione*” dei programmi diffusi sul servizio di media audiovisivo in esame né, tantomeno, dei prodotti collaterali da essi direttamente derivati e riconducibili alla responsabilità editoriale della società Tele Occidente S.C., non ricorrendo, infatti, alcuna identità soggettiva tra il responsabile editoriale del contenuto oggetto di autopromozione e il servizio di media audiovisivo di diffusione della relativa comunicazione commerciale.

Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, una volta qualificata come telepromozione il messaggio promozionale “*Mister Big*”, da scomputarsi dal calcolo complessivo dell’affollamento pubblicitario orario, non si riscontra il superamento del limite di cui all’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 da parte della società Tele Occidente S.C., il giorno 16 ottobre 2017 nella fascia oraria 16.00.00-17.00.00, il giorno 17 ottobre 2017 nella fascia oraria 23.00.00-24.00.00, il giorno 18 ottobre 2017 nella fascia oraria 10.00.00-11.00.00, il giorno 19 ottobre 2017 nella fascia oraria 10.00.00-11.00.00, il giorno 20 ottobre 2017 nella fascia oraria 23.00.00-24.00.00, il giorno 21 ottobre 2017 nelle fasce orarie 10.00.00-11.00.00, 17.00.00-18.00.00 e 23.00.00-24.00.00 e il giorno 22 ottobre 2017 nelle fasce orarie 10.00.00-11.00.00 e 18.00.00-19.00.00.

Rimane confermato il superamento del limite previsto dall'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, dal giorno 16 al giorno 22 ottobre 2017 nelle restanti fasce orarie.

Inoltre, la società Tele Occidente S.C. è incorsa nella violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto, da una parte, nel corso della trasmissione delle relative comunicazioni commerciali audiovisive, come sopra riportato a titolo esemplificativo, le stesse non risultano chiaramente riconoscibili come tali e distinte nettamente dal resto della programmazione televisivo mediante l'uso di mezzi di evidente percezione ottici inseriti, in modo particolare, all'inizio e alla fine della loro trasmissione e dall'altra parte, nel corso della trasmissione delle relative comunicazioni commerciali audiovisive, come sopra riportato a titolo esemplificativo, non è presente in sovrimpressione sullo schermo televisivo la scritta "*pubblicità*".

Infine, non può dubitarsi della trasmissione di notiziari televisivi di durata superiore a trenta minuti interrotti da comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente a quella prescritta dall'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05: "*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05: "*la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05: "*la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP: "*la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP: *«le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita” rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita»;*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione di più disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori ed eccessivi vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo Tele Occidente S.C.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta non essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Tele Occidente S.C. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2016 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 7 (sette) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Tele Occidente S.C., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Tele Occidente*", cod. fisc. 03479500823, con sede legale in Montelepre (PA), Piazza della Vittoria, n. 5, di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 37, commi 1 e 4, 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 e 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 114/18/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 114/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 24 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi